



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 26.07.2023

OGGETTO: “Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1. Art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dall’ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022”. **RITIRO**

L’anno duemilaventitrè, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 17:00, e seguenti, presso l’aula consiliare “Giuseppe Anzalone” sita in P.zza S. Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 21.07.2023 prot 5591, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.

Presiede la seduta il Sig Collura Filippo, Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto Terranova.

Alla verifica del Segretario Comunale risultano presenti\assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 9 Consiglieri, i Signori:

		presente	assente
1 Collura	Filippo	X	<input type="checkbox"/>
2 Cali'	Maria Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
3 Di Napoli	Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>
4 Barone	Sergio Maria	X	<input type="checkbox"/>
5 Bondi'	Giacomo	X	<input type="checkbox"/>
6 Sparacio	Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
7 Manno	Maria Stefania	X	<input type="checkbox"/>
8 Abinanti	Tommaso	X	<input type="checkbox"/>
9 Pollina	Domenica	<input type="checkbox"/>	X

Sono presenti per la Giunta Comunale il Sindaco, e gli assessori India, Barone (già consigliere) e Sparacio (già consigliere)

È, altresì, presente per gli Uffici Comunali il Dott. Sarullo, Responsabile del Settore Economico Finanziario

Assunta la **Presidenza**, il Sig. Filippo Collura, Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Comunale, dopo aver verificato la regolarità degli adempimenti propedeutici alle ore 17:12 ha dichiarato legale e aperta la seduta.

Il **Presidente** in apertura di seduta, con il consenso unanime del Consiglio Comunale ha individuato, quali scrutatori per la seduta odierna i Consiglieri: Calì, Sparacio e Bondì

Il **Presidente**, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 3 dell'O.d.G. avente per oggetto **“Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1. Art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022”**, proposta del 10.05.2023 proveniente dal Settore Economico Finanziario” – a firma del Dott Paolo Sarullo in qualità di Responsabile)

Il Presidente dà lettura del punto 3) dell'o.d.g. avente a oggetto: **“Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1 Art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dall'ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022”**.

Il Dott Sarullo, chiesta ed ottenuta la parola, pone una questione pregiudiziale per il ritiro del punto. Informa i consiglieri presenti che la proposta era stata già formulata e trasmessa al Revisore nel mese di maggio per l'acquisizione del parere, reso favorevolmente. Evidenzia che all'atto del deposito della proposta per l'odierna adunanza, a seguito del confronto avuto con il Segretario Comunale e con gli interessati, l'Ufficio ha rilevato la mancata considerazione di alcuni oneri che, in quanto dovuti, comportano la necessaria rideterminazione del debito. Per tali ragioni propone di ritirare l'argomento in trattazione secondo quanto previsto dal regolamento consiliare.

Il Presidente, a questo punto, preso atto che non vi sono altri interventi o dichiarazioni di voto e valutata l'ammissibilità della richiesta, pone a votazione il ritiro della proposta, in forma palese, per alzata di mano e si ottiene il seguente risultato, con l'assistenza continua degli scrutatori:

Presenti e votanti	8
Favorevoli	8 (otto)
Astenuti	0 (zero)
Contrari	0 (zero)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione, con l'assistenza continua degli scrutatori;

DELIBERA

Di approvare il ritiro dell'allegata proposta di deliberazione di cui al punto 3) dell'o.d.g. avente a oggetto: **“Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1 Art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dall'ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022”**.



**COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1. Art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dall'ordinanza n.1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO:

Che con atto n. 14 del 2/04/2014, I.E., la Giunta Comunale, ha deliberato di procedere alla costituzione del Collegio Arbitrale per la risoluzione della controversia tra l'ing. Cassata e l'arch. Traulo c/il Comune di Ventimiglia di Sicilia, in merito al pagamento di competenze ed onorari richiesti dai professionisti per la redazione di un progetto di realizzazione di opere di urbanizzazione ed infrastrutture dell'area P.I.P., accogliendo la domanda di arbitrato presentata dai professionisti e notificata dal Tribunale di Termini Imerese in data 28/03/2014;

Che, nonostante col predetto atto deliberativo n. 14/2014 la Giunta comunale avesse deliberato di trattare la controversia tra l'ing. Cassata e l'arch. Traulo c/ il Comune di Ventimiglia di Sicilia attraverso un Collegio Arbitrale, questo Ente non provvedeva a nominare il proprio rappresentante nel predetto Collegio e, preso atto dell'inerzia del Comune, vi provvedeva il Tribunale, d'ufficio;

Che il collegio arbitrale, costituitosi definitivamente nelle persone dell'avv. Vincenzo Farina di parte del Comune, l'avv. Luigi Sciarrino di parte dei due professionisti e l'ing. Vincenzo Cardinale designato quale terzo arbitro con funzioni di Presidente, con la presenza del Segretario nominato dagli stessi nella persona del dr. Dario Bonuso, nella riunione del 12/11/2015, ha pronunciato il Lodo nella controversia in oggetto, con il quale è stato condannato il Comune a corrispondere ai due professionisti i 2/3 del compenso richiesto e documentato con le parcelle presentate e vistate dai rispettivi ordini professionali, oltre le spese per il funzionamento e per i componenti del collegio arbitrale determinati analogamente in 2/3 a carico del Comune e 1/3 a carico dei professionisti;

Che con atto n. 9 del 02/03/2016, I.E. la Giunta Comunale, ha deliberato di procedere all'impugnativa del lodo arbitrale pronunciato dal Collegio nella riunione del 12/11/2015, relativo alla controversia tra l'ing. Cassata e l'arch. Traulo c/ il Comune di Ventimiglia di Sicilia, nel quale questo Comune è rimasto parte soccombente, mediante ricorso nei modi di legge e con contestuale richiesta di sospensione dell'esecutività dello stesso;

Che, il predetto procedimento si è concluso con Sentenza n. 756/2021, pubblicata il 10/05/2021, con la quale La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione, ha rigettato l'impugnazione proposta dal Comune di Ventimiglia di Sicilia nei confronti di Cassata – Traulo, condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio;

Che con delibera di G.C. n. 39 del 19/12/2020 l'Amministrazione ha stabilito di procedere mediante ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo n. 756/2021, pubblicata in data 10/05/2021, con la quale è stata rigettata l'impugnazione al lodo arbitrale proposta dal Comune di Ventimiglia di Sicilia nel contenzioso c/ Traulo- Cassata, ritenuta "ingiusta", poiché, ad avviso di questa Amministrazione, non si era tenuto conto delle ragioni difensive rappresentate dal legale difensore del Comune nell'atto di citazione;

Che con il suddetto atto, inoltre, la Giunta Comunale ha stabilito di procedere, contestualmente, nel giudizio di proposizione di sospensione dell'esecuzione della Sentenza n. 756/2021, ex art. 373 del Codice di procedura civile, giudizio definito con ordinanza del 15.12.2021 con la quale la Corte d'Appello di Palermo ha disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza n.756/2021;

Che il ricorso per cassazione della Sentenza n.756/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo è stato definito con Ordinanza n.1453/2023, pubblicata il 18.01.2023, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese di giudizio, liquidate in € 6.800,00 di cui 200,00 per esborsi;

Che i vari gradi di giudizio anzi individuati hanno creato una obbligazione pecuniaria certa liquida ed esigibile, sorta al di fuori dei regolari procedimenti di spesa determinando così un debito fuori bilancio di complessivi **€ 126.178,88**;

Che l'art.194 del D.Lgs.267/2000 comma 1 lett.a) prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Che ai sensi del punto 5.2 lettera h) dell'allegato A/2 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i. , in attesa degli esiti di giudizio, si è in presenza di un'obbligazione passiva potenziale con riferimento alla quale non è possibile impegnare alcuna spesa ma si devono accantonare le relative risorse, l'impegno è invece assunto in presenza della sentenza;

Che il principio concernente la contabilità finanziaria di cui al citato punto 5.2 lett. h) (allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011), rende necessaria la costituzione dell'apposito "Fondo Rischi", voce di bilancio utile per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie che si possono determinare a seguito degli esiti sfavorevoli di giudizio, evitando squilibri strutturali di bilancio derivanti da oneri finanziari particolarmente rilevanti ai quali non è possibile far fronte con le risorse disponibili nel bilancio dell'anno o del triennio di riferimento.

Che con parere n.249 del 08/11/2017 la Corte dei Conti sez. Campania, in regime di competenza finanziaria potenziata, ribaltando i precedenti orientamenti, ha ritenuto che, non essendo possibile impegnare e pagare sul fondo rischi, essendo necessaria una preventiva variazione di bilancio, le spese non registrate al sorgere dell'obbligazione danno vita ad un debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art.194 del T.U.EE.LL.

Che l'art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Che la competenza per le variazioni di bilancio cui all'art.176 del T.U.EE.LL. è riservata al dirigente del servizio finanziario, su indicazione del dirigente competente.

Che alla luce delle suddette considerazioni qualora l'ente sia in presenza di una sentenza esecutiva ed abbia già accantonato nel Fondo rischi somme necessarie per il pagamento di quanto liquidato in sentenza, necessita procedere ai sensi dell'art.187 comma 3 del T.U.EE.LL. apportando una variazione al bilancio, spostando le risorse accantonate sul programma interessato per essere oggetto di liquidazione, con contestuale ed inderogabile proposta di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs.n.267/00, per l'obbligazione della spesa divenuta ormai certa liquida ed esigibile con sentenza.

Che nel caso di riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva il riconoscimento di legittimità appare doppiamente doveroso poiché assolve il dovere di ottemperare all'ordine del giudice ed il dovere di tutelare gli equilibri di bilancio.

ATTESO:

Che nel caso di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, la valenza della delibera consiliare non può essere quella di riconoscerne la legittimità del debito, che di per se già esiste in virtù di una statuizione del giudice che non lascia alcun margine di valutazione, ma ha solo la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio, così come indicato anche dalla delibera della Corte dei Conti per la regione siciliana n.2/2005.

Che l'obbligo di deliberare i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive sorge contestualmente al verificarsi dei presupposti previsti dall'art.194 del TUEL e che ai sensi dell'art.193 comma 4 del TUEL la mancata adozione da parte dell'Ente dei provvedimenti di riequilibrio resi necessari anche per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione con la conseguente applicazione della procedura di scioglimento del consiglio comunale di cui all'art.141 comma 2 del d.lgs.267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO:

Che la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21/2018 ha fissato il principio secondo cui per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art.194, comma 2 del TUEL a condizione che nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accorsi di rateizzazione convenuto con i creditori;

Che in tal senso è stato richiesto al difensore di controparte un piano di rientro finanziario per il pagamento in due rate del debito scaturente dai provvedimenti giurisdizionali in argomento, prevedendo un pagamento entro il 30.06.2023 e un successivo a saldo entro il 31.01.2024;

Che l'avv. Giuseppe Cicchirillo, difensore di controparte ha comunicato che i suoi assistiti accettano la proposta, significando che il debito dovrà essere aggiornato con ulteriori interessi alla data del 30.06.2023, per la prima trancia di pagamento, nonché sulla rimanente parte sino al 31.01.2024;

Che pertanto necessita sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione n.1453/2023 RG 17315/2021;

Che la proposta di deliberazione Consiliare di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio rientra nelle competenze del dirigente competente per materia;

Vista la determinazione sindacale 8 del 13.04.2023 con la quale viene affidata la responsabilità del Settore tecnico all'ing. Maria Realmuto;

Visto l'art.194, comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Vista la delibera C.C. n.11/2023 di approvazione del bilancio 2023/2025

Visto il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.

Visto il vigente regolamento contabile

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

PROPONE

Per i motivi in premessa citati che si ritengono integralmente riportati:

Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art.194, comma 1 lett. a) il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio € 126.178,88 derivante dall'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione n.1453/2023 RG 17315/2021;

Di autorizzare, ai fini di riequilibrio di bilancio, ex artt.175 e 176 del TUEL, la seguente variazione del bilancio pluriennale 2023/2025:

ANNO 2023

Intervento	Capitolo Uscite Entrata	Descrizione	Previsione anno 2023	Variazione +/-	Nuova previsione
01.02-1.03.02.11.006	1058/3 (U)	Spese legali, liti ...	€ 15.000,00	+€111.178,88	€.126.178,88
0.00.00.00.000	1(E)	Parte Accantonata Avanzo di Amministrazione		+ € 111.178,88	+ € 111.178,88

Di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad impegnare l'intera somma sul cap. 1058/3 e liquidare quanto dovuto agli aventi diritto, secondo il piano di rientro concesso all'amministrazione, come segue:

- € 31.544,72 entro il 30.06.2023
- € 94.634,16 entro il 31.01.2024

Di dare atto che il presente riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio avviene facendo salvi eventuali diritti di rivalsa.

Di Trasmettere il provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti.

Ventimiglia di Sicilia 10/05/2023


IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Maria Realmuto

OGGETTO: Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1. Art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dall'ordinanza n.1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico., con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ventimiglia di Sicilia, 10/05/2023



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ventimiglia di Sicilia, 10/05/2023





Numero registro generale 17315/2021

Numero sezionale 4196/2022

Numero di raccolta generale 1453/2023

Data pubblicazione 18/01/2023

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACINTO BISOGNI	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere-Rel.
ALBERTO PAZZI	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere

Oggetto:

ARBITRATO LODO

Ud.24/11/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17315/2021 R.G. proposto da:

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA, elettivamente domiciliato in
Roma Antonio Stoppani n. 1, presso lo studio dell'avvocato
MANGANO MASSIMILIANO (MNGMSM63H24G273X) che lo
rappresenta e difende
-ricorrente-
contro

CASSATA GIUSEPPE, TRAULO MATTEO, elettivamente domiciliati in
PALERMO VIA CATANIA 25 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio
dell'avvocato CICCHIRILLO GIUSEPPE (CCCGPP55E01G273K) che li
rappresenta e difende
-controricorrenti-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 756/2021
depositata il 10/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022
dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 10 maggio 2021, ha rigettato l'impugnazione del Comune di Ventimiglia di Sicilia avverso il lodo arbitrale del 12.11.2015 che, in parziale accoglimento delle domande dell'ing. Giuseppe Cassata e dell'arch. Matteo Traulo, lo aveva condannato a pagare il compenso professionale per la redazione del progetto esecutivo riguardante la realizzazione di opere di urbanizzazione e infrastrutture di un'area P.I.P., rigettando la domanda volta a far dichiarare l'inadempimento contrattuale dei predetti professionisti.

Il Comune di Ventimiglia di Sicilia ha proposto ricorso per cassazione, resistito da Cassata e Traulo, e depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso (pag. 9-25) il Comune denuncia violazione degli artt. 829, comma 2 (nel testo vigente ante-riforma del 2006) e 112 c.p.c. e nullità della sentenza impugnata, in ordine al rigetto dell'eccezione di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale dei due professionisti, anche per la ritardata consegna del progetto, assumendo che la Corte abbia esaminato l'impugnazione del lodo unicamente in relazione al parametro del difetto di motivazione (art. 829, comma 5, c.p.c.) senza esaminare i motivi concernenti la denuncia di nullità per violazione di legge.

Il motivo è inammissibile.

Esso consiste in prevalenza nella trascrizione di alcuni motivi di impugnazione del lodo, anziché – come avrebbe dovuto, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione – nella esposizione chiara degli argomenti critici avverso la sentenza impugnata, risultando poco comprensibile e non cogliendo la *ratio decidendi* ivi esposta. La Corte territoriale ha esaminato e rigettato i motivi (secondo e terzo) di impugnazione del Comune volti a denunciare la nullità del lodo specificamente «ex art. 829, n. 11,

c.p.c.» «per contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo». La denuncia di mancato esame della censura di violazione di legge è formulata in modo astratto, non precisandosi quali sarebbero le disposizioni di legge (e in che senso e termini) violate dagli arbitri e trascurate dalla Corte territoriale, la quale è giunta alla conclusione che gli arbitri avevano «analizzato tutta la documentazione prodotta, rispondendo in modo soddisfacente alle questioni prospettate dalle parti» e che i motivi proposti tendevano «a ottenere sostanzialmente (ed in modo inammissibile)... una diversa ricostruzione del fatto e del percorso logico argomentativo seguiti dal collegio arbitrale». Il motivo – si ribadisce – non può dirsi specifico per il solo fatto di contenere la mera trascrizione dei motivi di impugnazione del lodo, senza confrontarsi in termini critici con l'iter logico-argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata, non essendo consentito alla Corte di cassazione l'esame diretto del lodo né al ricorrente di riproporre questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo di legittimità non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (*ex plurimis*, Cass. n. 6028 del 2007, n. 18136 del 2013, n. 2985 del 2018).

Il secondo motivo di ricorso, riguardante il rigetto del motivo di impugnazione del lodo relativo alla mancata copertura economica (impegno di spesa) del progetto esecutivo redatto dai professionisti, è inammissibile.

La Corte territoriale ha esaminato e rigettato il (quinto) motivo di impugnazione del Comune, volto a denunciare la nullità del lodo specificamente «ex art. 829, n. 12, c.p.c.» per «omessa pronuncia del lodo su una specifica eccezione formulata dal Comune di Ventimiglia di Sicilia», essendosi il collegio arbitrale pronunciato sulla questione dello sfornamento dei limiti finanziari del progetto. La censura di omessa pronuncia è quindi vanamente riproposta in

questa sede tramite denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza, dolendosi il ricorrente del contenuto della decisione assertivamente violativa di parametri normativi imprecisati, senza tuttavia confrontarsi in chiave critica con la *ratio decidendi*, con la quale la Corte ha osservato che gli arbitri avevano affermato che «il maggior compenso sarebbe stato inserito, unitamente al maggior costo complessivo del progetto esecutivo, nel quadro economico complessivo dell'opera ed avrebbe trovato copertura nell'ammontare del finanziamento». Il motivo si risolve in una generica e, quindi, inammissibile istanza di rivisitazione del giudizio di fatto avente ad oggetto la verifica degli adempimenti contrattuali delle parti.

In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 6800,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 24/11/2022.

Il Presidente

GIACINTO BISOGNI

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

Provincia di Palermo

Organo di Revisione Economico-Finanziario

VERBALE N. 6/2023 del 18.05.2023

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe + 1. Art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dall'ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022

Il Revisore Unico dei Conti nella persona della D.ssa Francesca Salemi, nominata in data 13.05.2020 con deliberazione consiliare n. 7, ha preso in esame la documentazione pervenuta in a mezzo posta elettronica certificata relativa alla proposta di cui in oggetto.

Visti

- la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale predisposta e firmata dal Responsabile del Settore Tecnico Ing. Maria Realmuto;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto

- della documentazione trasmessa, delle successive integrazioni documentali ricevute e delle delucidazioni fornite dal Responsabile del servizio economico-finanziario dalle quali si evince che a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 1453/2023 pubblicata in data 18.01.2023 l'Ente è stato condannato al pagamento dell'importo complessivo di € 126.178,88
- che il debito di cui si chiede il riconoscimento di legittimità ammonta complessivamente ad € 126.178,88;

Considerato che

- la sentenza rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000 con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione comunale non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì quella di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Visti

- l'art. 194 del TUELed in particolare il comma 1 lettera a);
- il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

il sottoscritto Revisore unico esprime **parere favorevole** alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio subordinata e condizionata alla preventiva approvazione della variazione di bilancio.

Invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, a compiere le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e ad effettuare le eventuali azioni di rivalsa e ad adoperarsi per identificare le necessarie coperture finanziarie.

Il revisore ricorda che le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Procura della Corte dei Conti unitamente alle relazioni richieste.

Palermo, 18.05.2023

Il Revisore Unico
Francesca Salemi



Studio Legale CICCHIRILLO

*Avvocato Giuseppe Cicchirillo
Avv. Dario Bonuso
Avv. Alessandra Cicchirillo*

Egr. Sig.

Sindaco del Comune di

VENTIMIGLIA DI SICILIA

PEC urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it

OGGETTO: Cassata Giuseppe + 1 – Comune di Ventimiglia di Sicilia (Lodo Arbitrale e Corte di Cassazione Proc. R.G. n. 17315/21)

Nell'interesse dei sig.ri Ing. Giuseppe Cassata e Arch. Matteo Traulo riscontro la nota prot. 1704 del 09.03.2023, inviata a mezzo pec in pari data, per significare che i miei assistiti accettano la proposta così come riformulata da codesto Ente.

Significano che il credito vantato dovrà essere aggiornato con gli ulteriori interessi maturati sino al 30.06.2023, per la prima trance di pagamento e degli ulteriori interessi maturati sulla rimanente trance al 31.01.2024.

Resto in attesa di riscontrare il ricalcolo delle somme complessivamente dovute effettuato da codesto spett.le Ente, di conoscere gli atti propedeutici al prospettato pagamento e con l'occasione porgo cordiali saluti

Palermo li 13.03.2023

Avv. Giuseppe Cicchirillo

CICCHIRILLO Firmato digitalmente
O da CICCHIRILLO
GIUSEPPE GIUSEPPE
Data: 2023.03.13
10:13:14 +01'00'



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
Città Metropolitana di Palermo

Prot. n. _____

del _____

Spett.le studio Legale
Avv. Giuseppe Cicchirillo
Via Catania 25- Palermo

giuseppeticchirilo@pecavvpa.it

**OGGETTO: Cassata Giuseppe +1/Comune di Ventimiglia di Sicilia. Corte di Cassazione R.G.
n. 17315/2021.**

Egr. Avvocato

Preso atto dei contenuti della Vostra nota del 7 marzo, con la quale si comunica l'intendimento dei suoi assistiti a non accettare le condizioni di pagamento prospettate da questo ente con la nota prot. n.1331 del 24.02.2023, si torna a chiedere la possibilità di poter concordare con i creditori un piano di rientro in due rate, con scadenza 30.06.2023 e 31.01.2024, concedendo a questo ente di suddividere le spese in due annualità di bilancio.



Il Responsabile del Settore
Affari Generali ed Amministrativo
Dr. Calcedonio Miceli

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to COLLURA FILIPPO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to CALI' MARIA ANTONIETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTO TERRANOVA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 IL
 comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione)
 comma 2 (Immediatamente Esecutiva)
della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTO TERRANOVA

Affissa all'albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall'albo Pretorio il, senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE
f.to MILIANTA LUCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio.

CERTIFICA

Che copia del presente atto, ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato pubblicato per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTO TERRANOVA